



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 59 del 25/09/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 settembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

280) Reclamo proposto dalla società Citta di Ceprano Calcio, avverso il provvedimento di squalifica a carico dei calciatori Capodanno Francesco e Mastromattei Christian fino al 20/05/2028, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.420 LND del 20/05/2026

(Gara: MAGNITUDO FCCG – CITTA DI CEPRANO CALCIO del 17/05/2026 – Play Out Promozione)

281) Reclamo proposto dal calciatore Di Monaco Nicolo Gaetano (Citta di Ceprano Calcio), avverso il provvedimento di squalifica a proprio carico al 20/05/2028, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.420 LND del 20/05/2026

(Gara: MAGNITUDO FCCG – CITTA DI CEPRANO CALCIO del 17/05/2026 – Play Out Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 30 del 04/09/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società Città di Ceprano Calcio impugnava le sanzioni irrogate nei confronti dei calciatori Francesco Capodanno e Christian Mastromattei mentre, con distinto gravame, il calciatore Nicolò Gaetano Di Monaco, impugnava la sanzione a esso comminata.

Tutti e tre i suddetti tesserati, infatti, erano stati squalificati dal Giudice Sportivo sino al 20.05.2028, per aver attinto il direttore di gara con degli sputi sul petto.

A riguardo, entrambi i reclami deducevano come i calciatori non avessero compiuto i gesti sanzionati, ipotizzando uno scambio di persona, e allegavano a riguardo dei video a sostegno della propria tesi. Venivano, quindi, ascoltati i reclamanti che reiteravano le proprie doglianze e chiedevano l'annullamento o la riduzione delle sanzioni e un supplemento istruttorio con escussione testimoniale e invio degli atti alla Procura Federale per accertamenti.

Previa riunione dei procedimenti per evidente connessione oggettiva, questa Corte Sportiva Territoriale d'Appello disponeva la convocazione del direttore di gara in sede di supplemento di referto

per un approfondimento istruttorio e si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

In sede di audizione, l'arbitro confermava che il video depositato dai reclamati fosse relativo alla gara in questione e riferiva di essere certo dell'identificazione dei tre calciatori, Christian Mastromattei (identificato con il n.16), Francesco Capodanno e Nicolò Gaetano Di Monaco, che lo avevano attinto volontariamente con degli sputi sulla divisa subito dopo il triplice fischio ed il termine della gara.

Egli deduceva altresì che successivamente, negli spogliatoi, alla presenza delle Forze dell'Ordine, aveva identificato i suddetti tre calciatori e nessuno della società Città di Ceprano Calcio, né tantomeno gli autori dei gesti, contestavano alcunché.

Questo Organo di Giustizia Sportiva riteneva quindi necessario verificare l'integrità dei video depositati, demandando l'incombente alla Procura Federale.

All'esito degli accertamenti, la Procura non riferiva di aver rilevato manipolazioni di tali filmati, se non l'aggiunta con video editing di indicazioni grafiche utilizzate per evidenziare le posizioni e gli spostamenti sul campo di alcuni giocatori e della terna arbitrale.

Alla luce dell'attività istruttoria, deve confermarsi l'utilizzabilità dei video prodotti per l'accertamento delle condotte dei calciatori squalificati.

Orbene, da essi emerge con certezza che il calciatore Christian Mastromattei, già espulso e quindi lontano dal terreno di gioco, non era vicino all'arbitro nel momento in cui lo stesso veniva attinto dagli sputi, entrando sul campo solo successivamente e non recandosi presso il direttore di gara ma avvicinandosi ad altri calciatori.

L'identificazione del Mastromattei nel video è certa vedendosi chiaramente il numero di maglia indossata (n. 16) e il fatto che non poteva essere tra i calciatori che circondavano l'arbitro è altresì confermato dalla vicinanza temporale degli eventi occorsi con la fine della partita.

Deve essere quindi annullata la sanzione impugnata, comminata dal Giudice Sportivo esclusivamente ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 C.G.S..

Per gli altri due calciatori Francesco Capodanno e Nicolò Gaetano Di Monaco, invece, il video risulta del tutto anodino non essendo identificabili i calciatori che circondavano il direttore di gara al momento in cui egli era attinto da sputi. Per tali tesserati, infatti, deve valere il principio secondo cui il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo. Essi, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Non risulta quindi necessario alcun approfondimento istruttorio sui fatti di cui al presente procedimento.

Alla luce di quanto sopra, quindi, devono essere confermate le sanzioni comminate dal Giudice di prime cure ai calciatori Francesco Capodanno e Nicolò Gaetano Di Monaco, quantificate nel minimo edittale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo della società Città di Ceprano Calcio, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Mastromattei Christian, annullando la sanzione comminata.

Di confermare altresì nel resto le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito, in relazione al reclamo della società Città di Ceprano Calcio.

Il contributo va incamerato, in relazione al reclamo del calciatore Di Monaco Nicolò Gaetano.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 25 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato